

**REGOLAMENTO (CE) N. 416/2001 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽¹⁾ prevede un regime tariffario più favorevole per i paesi meno progrediti.
- (2) Lo schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità sarà riesaminato prima della fine del 2001 allo scopo di individuare le modifiche necessarie per coprire l'ultima fase del sistema decennale, che va fino al 2004.
- (3) In occasione della riunione ministeriale tenutasi a Singapore nel dicembre 1996, i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno varato un piano d'azione volto a migliorare l'accesso ai loro mercati per i prodotti originari dei paesi meno progrediti.
- (4) Il 2 giugno 1997 il Consiglio basandosi su una comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997, ha stabilito nelle sue conclusioni che si dovevano mettere in pratica le conclusioni di Singapore concedendo, in particolare, ai paesi meno progrediti non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono i paesi membri nonché, a medio termine, il libero accesso per la maggior parte dei prodotti di tutti i paesi meno progrediti.
- (5) Il regolamento (CE) n. 602/98 ⁽²⁾ ha concesso ai paesi meno progrediti (PMP) non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono le parti della convenzione.
- (6) A norma dell'articolo 37, paragrafo 9, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou (Repubblica del Benin) il 23 giugno 2000 e applicato anticipatamente in virtù della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE ⁽³⁾, la Comunità avvia entro il 2000 un processo che, entro la fine dei negoziati commerciali multilaterali

e al più tardi nel 2005, consentirà fondamentalmente a tutti i prodotti provenienti da tutti i PMP di entrare sul suo territorio in esenzione dal dazio, in base alle disposizioni commerciali vigenti della quarta convenzione ACP-CE.

- (7) Visto che i PMP rischiano realmente di essere sempre più emarginati nell'economia mondiale, la Comunità deve andare anche al di là di questi impegni concedendo fin d'ora a tutti i prodotti originari dei PMP, tranne le armi e le munizioni, la franchigia doganale senza limiti quantitativi.
- (8) Considerate le revisioni in corso o previste nelle organizzazioni comuni di mercato per lo zucchero, il riso e le banane, i regolamenti relativi a queste riforme dovranno tener conto dell'accesso in franchigia a favore dei PMP sin dall'instaurazione del regime generale d'importazione per questi prodotti a seguito delle riforme stesse.
- (9) È opportuno introdurre il libero accesso attraverso un processo di progressivo smantellamento tariffario che inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2002 e si concluderà con la completa liberalizzazione il 1° gennaio 2006, data prevista per l'entrata in vigore dell'aliquota della tariffa doganale comune per le banane fresche stabilita secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio conformemente al regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane ⁽⁴⁾.
- (10) È opportuno introdurre il libero accesso per il riso e lo zucchero attraverso un processo di progressivo smantellamento tariffario che inizierà a decorrere dal 2006, data di scadenza delle attuali prospettive finanziarie, e si concluderà con la completa liberalizzazione nel 2009.

Allo scopo di introdurre un effettivo accesso al mercato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla completa liberalizzazione, dovrebbero essere aperti contingenti tariffari in esenzione dal dazio per maggiori quantitativi di riso e zucchero greggio originari dei PMP. I quantitativi iniziali di detti contingenti tariffari globali per i PMP dovrebbero essere basati sui loro migliori livelli di esportazione nella Comunità negli ultimi tempi. Inoltre, un considerevole fattore di crescita dovrebbe essere immediatamente applicato e

⁽¹⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 61. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1763/1999 (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.